



# COMUNE DI CAFASSE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.56

### OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU – APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2022. CONFERMA.

L'anno DUEMILAVENTUNO addì TRENTA del mese di DICEMBRE alle ore 21.06 nella sala delle riunioni. Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. MARIETTA/Daniele	Sindaco	SI'
2. AIMAR/Sergio	Consigliere	SI'
3. CAPUCCHIO/Enrico	Consigliere	SI'
4. GIACOMETTI/Enrico Natale	Consigliere	SI'
5. MICHELOTTI/Marco	Consigliere	SI'
6. PERONA/Nicoletta	Consigliere	SI'
7. CORONA/Luisella	Consigliere	SI'
8. BRACHET CONTOL/Marco	Consigliere	SI'
9. CHIATELLO/Elisa	Consigliere	NO
10. SCARANO/Rinaldo	Consigliere	SI'
11. APRUZZESE/Marco	Consigliere	SI'
12. CAPUCCHIO/Gianluca	Consigliere	SI'
13. ODDI/Carlo	Consigliere	SI'
	Totale Presenti:	12
	Totale Assenti:	1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale sig.ra LAPAGLIA Dr.ssa Maria Margherita il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. MARIETTA Daniele nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Risultano presenti oltre al Sindaco i Consiglieri: Aimar Sergio, Capucchio Enrico, Giacometti Enrico Natale, Michelotti Marco, Perona Nicoletta, Corona Luisella, Brachet Contol Marco, Scarano Rinaldo, Capucchio Gianluca, Oddi Carlo.

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2022. CONFERMA.**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che:

- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 27/12/2019 (Legge di bilancio) ha abrogato, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni concernenti l'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alla disciplina dell'Imposta municipale propria (IMU) e del Tributo sui servizi indivisibili (TASI), fermo restando quanto disciplinato per la Tassa sui rifiuti (TARI).
- l'art. 1, comma 738 della medesima Legge istituisce dal primo gennaio 2020 la nuova IMU disciplinata ai commi da 739 a 783. La normativa in oggetto poco si discosta dal precedente impianto normativo, in quanto la principale novità è costituita dall'abolizione del Tributo sui Servizi, che viene riassorbito nell'IMU.

Verificato che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

Rilevato che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

Verificato che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

Richiamato il regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria "nuova IMU", approvato con propria deliberazione n. 6 del 01/06/2020;

Richiamato inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Dato atto che i commi da 748 a 755, ad eccezione del comma 749 nel quale viene individuata la detrazione per le abitazioni principali, stabiliscono per ciascuna categoria catastale l'aliquota di base, l'aliquota massima e minima applicabili, e relative pertinenze assoggettate all'imposta e pertanto:

- l'aliquota base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento incrementabile di 0,1 punti o diminuibile fino all'azzeramento;
- l'aliquota base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento con la sola facoltà per i comuni di ridurla fino all'azzeramento;
- l'aliquota base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento incrementabile fino allo 0,25 per cento o diminuibile fino all'azzeramento.
- l'aliquota base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento incrementabile sino all'1,06 per cento o diminuibile fino all'azzeramento;
- l'aliquota base per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, incrementabile sino all'1,06 per cento o diminuibile fino al 0,76 per cento;
- l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, è pari allo 0,86 per cento e incrementabile sino all'1,06 per cento o diminuibile fino all'azzeramento.

Dato atto che, il comma 751 stabilisce che *"A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU."*

Considerato che i terreni agricoli non sono assoggettati alla "nuova IMU" in quanto il Comune di Cafasse è compreso nell'elenco allegato alla circolare 14 giugno 1993, n. 9 del Ministero delle Finanze (Terreni agricoli ricadenti in aree montane o di colline delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984);

Richiamato il comma 756 della Legge 160/2019 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento

alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Rilevato che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

Preso atto che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante;

Preso atto che ad oggi, non è ancora stato emanato il decreto ministeriale di cui ai precedenti paragrafi e che, pertanto, non risulta attivo alcun applicativo sul portale del Federalismo fiscale;

Atteso che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 23/02/2021, con la quale si approvavano per l'anno 2021 le seguenti aliquote dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.):

<b>TIPOLOGIA IMMOBILI</b>	<b>ALIQUOTA</b>
ABITAZIONE PRINCIPALE classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (una per ciascuna categoria C/6, C/2 e C/7)	<b>0,60 PER CENTO</b>
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	<b>0,10 PER CENTO</b>

FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	<b>0,10 PER CENTO</b>
FABBRICATI CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D ad eccezione della categoria D/10	<b>0,955 PER CENTO</b>
AREE FABBRICABILI	<b>0,76 PER CENTO</b>
FABBRICATI DIVERSI DA QUELLI DI CUI AI PUNTI PRECEDENTI (aliquota di base)	<b>0,955 PER CENTO</b>

Considerato che:

- in fase di predisposizione del bilancio di previsione per l'esercizio 2022 è stato stanziato un importo tale da mantenere costante l'erogazione dei propri servizi rispetto agli esercizi precedenti e sufficiente a garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio.
- pertanto, il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione di aliquote che, sostanzialmente, non costituiscono aumento del gettito, in allineamento con gli indirizzi forniti dall'Amministrazione comunale;

Ravvisata la necessità di confermare le aliquote approvate per l'anno 2021, come sopra specificate, anche per l'anno 2022;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile del Servizio finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Tutto ciò premesso e considerato;

Con votazione resa in forma palese con il seguente risultato:

Presenti n. 11  
Votanti n. 11  
Favorevoli n. 11  
Contrari n. 0  
Astenuiti n. 0

### DELIBERA

- 1) Di approvare quanto espresso nelle premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 2) Di approvare le seguenti aliquote dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) per l'anno 2022:

<b>TIPOLOGIA IMMOBILI</b>	<b>ALIQUOTA</b>
---------------------------	-----------------

ABITAZIONE PRINCIPALE classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (una per ciascuna categoria C/6, C/2 e C/7)	<b>0,60 PER CENTO</b>
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	<b>0,10 PER CENTO</b>
FABBRICATI CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D ad eccezione della categoria D/10	<b>0,955 PER CENTO</b>
AREE FABBRICABILI	<b>0,76 PER CENTO</b>
FABBRICATI DIVERSI DA QUELLI DI CUI AI PUNTI PRECEDENTI (aliquota di base)	<b>0,955 PER CENTO</b>

- 3) Di dare atto che le aliquote adottate con la presente deliberazione ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448 entrano in vigore, il 1° gennaio 2022.
- 4) Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera, nel formato elettronico definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2021, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.
- 5) Di rilevare che, ad oggi, nelle more dell'emanazione del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze recante disposizioni per la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote ai sensi del comma 756 dell'art. 1 della Legge 160/2019 e del relativo applicativo sul portale del Federalismo Fiscale ai sensi del comma 757 della predetta legge, si procede ugualmente all'approvazione delle aliquote, riservandosi di adottare le necessarie integrazioni qualora necessario.

Successivamente, con altra votazione con voti 11 favorevoli, contrari 0, astenuti 0  
**delibera**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., in quanto propedeutica all'approvazione del bilancio per l'esercizio 2021.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE  
F.to: MARIETTA Daniele

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to: LAPAGLIA dr.ssa Maria Margherita

---